Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2026, n. 19-3302
Approvazione disciplinare inerente le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023. Recepimento accordo decentrato sottoscritto in data 9 ottobre 2026.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **200** Adunanza 16 NOVEMBRE 2026

Il giorno 16 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 19-3302/2026/XII

OGGETTO:
Approvazione disciplinare inerente le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023. Recepimento accordo decentrato sottoscritto in data 9 ottobre 2026.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- l’art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 1 stabilisce che “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”;

- il comma 2 dello stesso art. 45 dispone che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”;

- il comma 3 stabilisce, inoltre, che “l’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi

ordinamenti";

Dato atto che:

- è necessaria una nuova disciplina, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contenente disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici;

- con determinazione dirigenziale del 12 agosto 2025, n. 413 della Direzione della Giunta regionale è stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale che ha elaborato una proposta di disciplinare denominato *"Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023"*;

- la citata proposta, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici;

il citato gruppo di lavoro ha condotto approfondite analisi tecniche e specifiche valutazioni al fine della definizione dei seguenti documenti:

- la *"Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023"* che individua le modalità di utilizzo, attribuzione e ripartizione delle risorse derivanti dagli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il cui ambito soggettivo di applicazione è riferito al personale in servizio presso la Regione Piemonte impegnato, per fini istituzionali, nelle attività di miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa, nonché al personale di altre stazioni appaltanti in caso di utilizzo comune delle risorse e delle relative competenze (art. 2), allegato A alla presente deliberazione;

- *"Percentuali di stanziamento da prevedersi ai sensi dell'articolo 10 "Oneri relativi alle funzioni tecniche""*, allegato 1 alla presente deliberazione;

- *"Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 11 - "Criteri di ripartizione dell'incentivo""*, corredato delle relative tabelle, allegato 2 alla presente deliberazione;

Dato altresì atto che la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale delle categorie e dell'area dirigenziale in data 9 ottobre 2026 hanno sottoscritto l'accordo relativo alla *"Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023"*, che verrà inserito o richiamato nei rispettivi contratti integrativi personale del comparto e della dirigenza della Regione Piemonte - anno 2026.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di:

- recepire l'accordo sindacale sottoscritto in data 9 ottobre 2026 dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale (comparto e dirigenza);

- approvare la *"Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023"*, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione a decorrere dalla quale sono abrogate le precedenti discipline regolanti la stessa materia di cui alla DGR del 3 aprile 2017 n. 13-4843 e precedenti dalla medesima richiamate, che continuano ad avere efficacia

esclusivamente per le funzioni tecniche relative a contratti a cui si applicano o sono stati applicate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e al D. Lgs. n. 50/2016 o la normazione primaria antecedente;

- approvare il documento recante *"Percentuali di stanziamento da prevedersi ai sensi dell'articolo 10 "Oneri relativi alle funzioni tecniche""*, allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- approvare il documento recante *"Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 11 - "Criteri di ripartizione dell'incentivo""*, corredato delle relative tabelle, allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la DGR 3-2182 del 30/01/2026 recante "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".

Vista la DGR 37-615 del 20 dicembre 2024 recante "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte avendo carattere normativo e generale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di recepire l'accordo sindacale citato in premessa, sottoscritto in data 9 ottobre 2026 dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale (comparto e dirigenza);

2) di approvare la *"Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023"*, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione a decorrere dalla quale sono abrogate le precedenti discipline regolanti la stessa materia di cui alla DGR del 3 aprile 2017 n. 13-4843 e precedenti dalla medesima richiamate, che continuano ad avere efficacia esclusivamente per le funzioni tecniche relative a contratti a cui si applicano o sono stati applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.Lgs. n. 50/2016 o la normazione primaria antecedente;

3) di approvare il documento recante "Percentuali di stanziamento da prevedersi ai sensi dell'articolo 10 *"Oneri relativi alle funzioni tecniche""*, allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) di approvare il documento recante "*Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 11 - "Criteri di ripartizione dell'incentivo""*, corredato delle relative tabelle, allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte in attuazione dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3302-2026-All_1-Allegato_A_Allegati_1_2_tabelle.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

"DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023"

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo "Codice"), nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere le professionalità interne all'amministrazione e la produttività del personale impegnato nelle attività di cui alla presente disciplina, limitando il ricorso a professionisti esterni.

3. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi economici per la Giunta e il Consiglio regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio presso la Regione Piemonte che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'amministrazione stessa con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante.

2. La presente disciplina si applica anche al personale di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività di cui al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'allegato II.14, capo II, del Codice;

b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici e amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o predispongono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed eseguono le attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. L'incentivo è corrisposto anche al personale con qualifica dirigenziale che svolge le attività di cui al comma 3.

5. Nelle ipotesi di contratti di servizi e forniture, l'incentivo viene erogato solo nelle fattispecie in cui la figura del DEC è obbligatoria ai sensi dell'allegato II.14, capo II, del Codice.

6. La presente disciplina si applica inoltre alle procedure di cui al Libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del Codice.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

Per le funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice, ovvero quelle individuate nel Regolamento di cui all'articolo 226-bis del Codice.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il responsabile unico del progetto e il personale chiamato a svolgere le attività che danno diritto agli incentivi sono individuati dal direttore/dirigente responsabile della struttura nel cui ambito di competenza rientra l'adozione della determinazione a contrarre.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, anche attraverso l'utilizzo di personale incardinato in altro settore/struttura rispetto a quello di competenza;

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1, da predisporsi al momento di avvio delle attività, deve riportare espressamente i "ruoli" ricoperti dal personale individuato con riferimento a quelli elencati nell'allegato I.10 e può essere successivamente modificato/integrato, in termini di ruoli assegnati, in relazione alle esigenze che emergano nel corso dello svolgimento delle attività.

4. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina:

a) i lavori di qualsiasi importo;

b) le forniture e i servizi di importo inferiore o pari a 500.000,00 Euro, considerati di particolare importanza in quanto particolarmente complessi a norma dell'art. 32 dell'Allegato II.14, capo II, al Codice per i quali è prevista la nomina del DEC;

c) le forniture e i servizi di importo a base di affidamento superiore a 500.000,00 Euro per i quali è sempre obbligatoria la nomina del DEC.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina:

a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi degli artt. 13 e 56;

b) gli affidamenti in house providing;

c) le prestazioni eseguite in amministrazione diretta.

Articolo 5

(Incarichi svolti dal personale di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Al fine di verificare la presenza delle professionalità necessarie tra il personale regionale, prima di avvalersi eventualmente del personale di altre Stazioni Appaltanti, il soggetto di cui all'art. 4 comma 1 della presente disciplina attiva apposita ricerca di professionalità interna, anche attraverso la consultazione delle banche dati disponibili.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria

della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, comma 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

4. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per il personale della stessa Stazione Appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, mentre per il personale di altre Stazioni Appaltanti, è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, ad eccezione dei collaudi affidati a personale da altra Stazione Appaltante ai sensi del comma 4, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente disciplina.

Articolo 6

(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – può corrispondere alla stessa quota parte dell'incentivo, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, nel rispetto di quanto previsto dalle Convenzioni in essere.

2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della Stazione Appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la Stazione Appaltante/Centrale di Committenza qualificata svolga per conto di altre Stazioni Appaltanti o enti concedenti attività di committenza delegata/ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le Stazioni Appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, come previsto nella disciplina sugli incentivi del soggetto delegato. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

2. La Stazione Appaltante/Centrale di Committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. Il personale individuato per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche può partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo maturato complessivamente da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per le attività svolte per conto di altre Stazioni Appaltanti, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale nell'anno precedente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

2. Ove la Stazione Appaltante adotti metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo è aumentato del 15 %.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'atto di liquidazione dovrà necessariamente contenere un prospetto recante l'analitica suddivisione, per anno di competenza, delle somme riconosciute a titolo di incentivo a ciascun beneficiario, utilizzando l'apposito modello.

4. Nelle more dell'adozione di un apposito applicativo gestionale, il settore competente in materia di trattamento economico, prima di erogare l'incentivo, acquisisce un'apposita autocertificazione dal soggetto beneficiario attestante il rispetto del tetto massimo stipendiale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Per le finalità di cui al comma 4, la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al proprio personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi previsti. Per le medesime finalità, il RUP fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti dal personale dipendente delle stesse.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

– promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, che risulti pertinente alle materie della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle str utture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle Stazioni Appaltanti e degli enti concedenti.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice. Per il partenariato pubblico-privato e le concessioni il valore è determinato ai sensi dell'articolo 179 del Codice.

3. Gli incentivi relativi alle attività tecniche, di cui al comma 2, sono ripartiti ai sensi dell'art . 45, commi 3, 5, 6 e 7, del Codice secondo quanto segue:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinare alle finalità precisate nei commi 8 e 9.

4. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le tabelle A, B e C dell'Allegato I.

5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge; non comprendono l'IRAP che risulta a carico dell'Amministrazione e trova copertura nel quadro economico.

6. La contabilizzazione degli incentivi alle funzioni tecniche segue le modalità esposte al paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, All. 4/2 del D. Lgs 23/06/2011, n. 118.

7. Le risorse della quota incentivo di cui al comma 3 lett. b) sono incrementate dalla parte eccedente non corrisposta ai sensi del comma 3 lett. a). Tale incremento deriva:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo stabilito nell'art. 8 per il singolo dipendente;

- da prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure non interessanti l'appalto;

- da prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/direttore.

8. Le risorse derivanti dalla quota incentivo, citate al comma 3 lettera b), sono finalizzate all'acquisizione di beni e tecnologie necessari per progetti di innovazione. Tali fondi sono inoltre destinati a promuovere l'adozione dei metodi e strumenti di Gestione Informativa Digitale (GID) delle costruzioni e delle infrastrutture, a implementare banche dati utili per monitorare e migliorare la capacità di spesa e a potenziare l'efficientamento informatico, orientato all'utilizzo di metodologie e strumentazioni elettroniche per le attività di controllo.

9. Le risorse di cui al comma 8 sono in ogni caso utilizzate per:

- le attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

10. Ai fini della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, i Dirigenti responsabili dei capitoli di bilancio riconducibili alla quota incentivo di cui al comma 3 lett. b) individuano la quota di risorse da destinare alle diverse tipologie di spesa. Tale ripartizione avviene sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Strutture responsabili dei quadri economici e da eventuali altri Settori interessati, in conformità all'esito delle intese raggiunte in sede di Comitato dei Direttori.

11. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

12. Nel caso di modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, o di ripetizioni di lavori o servizi analoghi, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, che comportino l'aumento del valore del contratto, il quadro economico è aggiornato incrementando proporzionalmente le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi.

13. Per tutti gli affidamenti svolti dalla Stazione Appaltante e dall'ente concedente che prevedono la stipula di accordi quadro, con o senza riapertura del confronto competitivo, gli incentivi sono riconosciuti ai soggetti di cui all'art. 2, relativamente ai contratti attuativi disposti dalle strutture della Stazione Appaltante e dell'ente concedente. L'incentivo correlato all'affidamento per gli accordi quadro senza riapertura del confronto competitivo è calcolato sull'importo del contratto/i attuativo/i della Stazione Appaltante e dell'ente concedente determinato ai sensi del comma 2, mentre l'incentivo correlato all'affidamento per gli accordi quadro con riapertura del confronto competitivo è calcolato sull'importo posto a base della riapertura del confronto relativamente al singolo contratto attuativo della Stazione Appaltante e dell'ente concedente determinato ai sensi del comma 2. I suddetti incentivi trovano copertura negli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento. Le quote come sopra determinate comprendono anche le fasi incentivabili intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento degli accordi quadro, svolte antecedentemente all'adesione.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite nel rispetto dei criteri applicativi indicati nell'Allegato II, tenendo altresì conto di:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

- complessità delle opere/servizi/forniture derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 di cui all'Allegato II. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione degli incentivi sono necessari l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti, da parte del dirigente responsabile del settore di cui all'art. 4, comma 1. Per il Responsabile Unico del Progetto, ove coincida con tale dirigente, l'accertamento e l'attestazione competono al direttore della direzione di appartenenza oppure, ove coincida con il direttore, al vicario di questo.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'Allegato III, da applicarsi a seguito di istruttoria che motivi puntualmente le cause delle stesse e la loro oggettiva riconduzione al personale destinatario degli incentivi. Le decurtazioni vengono applicate dandone esplicita motivazione.

3. La Struttura competente in materia di trattamento economico del personale provvede all'erogazione degli incentivi, di norma, entro il primo semestre di ogni anno, in un'unica soluzione, con riferimento agli atti di liquidazione, assunti nel corso dell'anno precedente, a cura delle strutture responsabili delle procedure connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture.

Articolo 13

(Prestazioni svolte parzialmente dal personale della Stazione Appaltante)

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della Stazione Appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il direttore/dirigente, sulla base dell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 4, stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo, secondo le tabelle dell'Allegato II, in riferimento ai diversi ruoli facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il direttore/dirigente propone al dirigente o altro soggetto competente, responsabile della realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi di programmazione, progettazione e affidamento:
– il direttore/dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il direttore/dirigente assume la determinazione di liquidazione.

b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
– il Responsabile Unico del Progetto documenta al direttore/dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il direttore/dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

– il direttore/dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito.

c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
– il Responsabile Unico del Progetto documenta al direttore/dirigente competente o altro soggetto l'esito del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il direttore/dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

– il direttore/dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal direttore/dirigente al settore competente in materia di trattamento economico per i necessari adempimenti.

Articolo 15
(Trasparenza)

1. Il dirigente/direttore, adottato l'atto di liquidazione previsto all'art. 14, comma 3, del presente regolamento, adempie agli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni relative agli incarichi svolti con l'indicazione della durata e dei compensi liquidati a ciascun dipendente secondo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Articolo 16
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali relativo alla intera gestione degli incentivi è effettuato nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. I soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento hanno la responsabilità della raccolta e del trattamento dei dati personali connessi agli adempimenti per lo svolgimento delle funzioni tecniche e alla erogazione degli incentivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e f), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato solo dal personale autorizzato in ragione delle funzioni di ufficio da esso svolte.

4. I dati personali sono trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, di cui all'articolo 5 del GDPR, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

Articolo 17
(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023.

3. Al personale con qualifica dirigenziale l'incentivo è corrisposto per le sole funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024. Gli incentivi corrispondenti a funzioni tecniche eventualmente svolte dal personale con qualifica dirigenziale anteriormente al 31 dicembre 2024 nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 e comma 2 incrementano le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 18

(Entrata in vigore e abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti discipline regolanti la stessa materia, che continuano ad avere efficacia esclusivamente per le funzioni tecniche relative a contratti a cui si applicano o sono stati applicate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e al D. Lgs. n. 50/2016 o la normazione primaria antecedente.

REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO I
Percentuali di stanziamento da prevedersi ai sensi dell'articolo 10
"*Oneri relativi alle funzioni tecniche*"

Il calcolo dell'importo complessivo dello stanziamento da destinarsi alle attività incentivabili è effettuato mediante le sottostanti tabelle A, B e C, che riportano, in funzione della tipologia del contratto e della classe di importo, le relative percentuali di calcolo.
Si precisa che le medesime sono da intendersi univocamente determinate per un'applicazione unitaria, escludendo l'applicazione per scaglioni progressivi.

TAB. A – Lavori pubblici

Classe di importo dell'appalto	**Valore per classe**
Fino a euro 2.000.000,00	2%
Oltre euro. 2.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice)	1,8%
oltre la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,6%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,4%
oltre euro 25.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00	1,2%
oltre euro 50.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00	1%
oltre euro 100.000.000,00	0,8%

REGIONE PIEMONTE

TAB. B – Servizi e forniture

Classe di importo dell'appalto	**Valore per classe**
fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice), nel solo caso di servizi e forniture di particolare importanza ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 del Codice	2%
oltre la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice) e fino a euro 500.000,00 nel solo caso di servizi e forniture di particolare importanza ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 del Codice;	1.8%
Oltre 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	1,6%
Oltre 1.000.000,00 e fino a 5.000.000,00	1,4%
Oltre i 5.000.000,00	1,0%

TAB. C – Concessioni - Lavori pubblici e Servizi

Classe di importo dell'appalto	**Valore per classe**
fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2,0%
oltre la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,4%
oltre euro 25.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00	1,0%
oltre euro 50.000.000,00	0,5%

REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO II

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 11 - "*Criteri di ripartizione dell'incentivo*"

TAB. 1 REALIZZAZIONE DI OPERE O LAVORI

ATTIVITÀ	Fase programmazione *1%*	Fase progettazione *22% - 42%*	Fase affidamento *5% - 12%*	Fase esecuzione *45% - 65%*	*Totale 100%*
a) Responsabile unico del progetto (RUP)	**50% - 100%** da ripartire in base alla presenza di c)	**4% - 11%** da ripartire in base alla presenza di b) e c)	**6% - 97%** da ripartire in base alla presenza di b), c) ed i)	**5% - 10%** da ripartire in base alla presenza di b) e c)	
b) Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione	/	**0% - 7%** da ripartire in base alla presenza di c)	**0% - 91%** da ripartire in base alla presenza di c) ed i)	**0% - 5 % da ripartire in base alla presenza di c)**	
c) Addetti alle attività tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	**0% - 50%**	**0% - 7%** da ripartire in base alla presenza di b)	**0% - 91%** da ripartire in base alla presenza di b) ed i) di cui il 30% sempre riconosciuto alla struttura titolare, nel caso di gara "oepv", per la definizione dei criteri	**0% - 5 %** da ripartire in base alla presenza di b)	
d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)		**0% - 4%**			
e) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)		**34*% o 38*%** (38% nel solo caso di appalto integrato) (*: **+2%** se non presente l'elaborato di cui alla lettera d))			
f) Redazione del progetto esecutivo (PE)		**28 % o 32%** (28% nel solo caso di appalto integrato)			
g) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)		**6%**			
h) Verifica del progetto ai fini della validazione		**10%**			
i) Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			**0% - 91%** da ripartire in base alla presenza di b) e c)		
l) Direzione dei lavori (DL)				**15% - 45%** da ripartire in base alla presenza di m)	
m) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				**0%-30%**	
n) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)				**12%**	
o) Collaudo tecnico-amministrativo/CRE				**20%**	
p) Collaudo statico				**5% - 10%**	
q) Coordinamento dei flussi informativi		**1% - 3%**	**1% - 3%**	**1% - 3%**	
Totale	***100***	***100***	***100***	***100***	

REGIONE PIEMONTE

CRITERI APPLICATIVI

I coefficienti di riparto proposti nella soprastante tabella sono stati definiti sulla base dell'articolazione dell'ente Regione Piemonte e delle sue strutture organizzative coinvolte nella realizzazione di contratti di lavori pubblici mediante procedure di affidamento.

Le casistiche contemplate attualmente sono così descritte:

I) svolgimento diretto dell'intero ciclo dell'appalto da parte della struttura regionale titolare della procedura di affidamento;

II) ricorso al supporto dell'attuale settore Contratti per gli affidamenti sopra soglia, con possibile delega delle funzioni di Responsabile di Fase;

III) ricorso alla Società di Committenza Regionale (SCR) o ad altre centrali di committenza o soggetti aggregatori per la singola fase.

Pertanto per la sua corretta applicazione sul singolo appalto sarà necessario preventivamente individuare l'esatta ripartizione delle varie attività comprese per ciascuna fase nell'ambito della specifica situazione in essere, e poi procedere con la sua declinazione tra i diversi ruoli e relativi coefficienti percentuali proposti.

Inoltre, anche all'interno della medesima struttura/ufficio, in funzione dei ruoli presenti nel singolo appalto, come elencati dalla lettera a) alla lettera q), in corrispondenza di ciascuna fase dell'appalto (ovvero colonna), si dovrà indicare la percentuale attribuita al singolo ruolo, in coerenza con le attività effettivamente svolte dallo stesso, evitando sovrapposizioni di attività, relative alla medesima fase, tra ruoli diversi.

La tabella propone, nelle colonne, le 4 fasi previste dal Codice: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, nonché le relative attività/ruoli (declinati nelle singole righe) previsti quali funzioni incentivabili.

Per la corretta compilazione della tabella suddetta il Responsabile Unico di Progetto attua i seguenti step:

- Individuazione della/delle fase/fasi di interesse;

- individuazione dei valori percentuali attribuiti a ciascuna fase, nei limiti previsti da ciascuno dei range indicati, in modo da non superare il 100%; si precisa che in funzione della tipologia dell'appalto, la somma complessiva delle singole percentuali di fase potrebbe non raggiungere il 100%. In tal caso la differenza residuale confluirà nel fondo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);

- per ciascuna fase di interesse, individuazione delle attività, dei ruoli connessi e delle relative percentuali indicate nella singola cella della tabella; si precisa che il totale complessivo per la singola fase non può superare il 100%, ma potrebbe non raggiungerlo in funzione delle specifiche attività non eseguite direttamente dal personale. In tal caso la differenza residuale confluirà nel fondo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).

Con riferimento alle attività di cui alle righe a), b) e c), in coerenza con le previsioni normative, nella ripartizione dei coefficienti proposti in tabella, la figura del RUP (lettera a)) è sempre prevista, per qualsiasi fase: per tale motivo in ogni colonna di fase, in corrispondenza di ciascun ruolo di cui alle suddette righe, il valore percentuale assegnato dovrà tener conto della contemporanea presenza della figura del RUP medesimo.

Con riferimento alle attività di cui alle righe l) e m), in coerenza con le previsioni normative, nella ripartizione dei coefficienti proposti in tabella, la figura del DL (lettera l)) è sempre prevista nella fase di esecuzione: per tale motivo il valore percentuale assegnato prevede sempre un minimo (pari al 15%), mentre il valore massimo dovrà tener conto della contemporanea presenza della figura/delle figure di cui alla lettera m).

Si richiama l'attenzione sulla gestione delle seguenti casistiche:

1) relativamente alla cella *riga c)/fase di affidamento*, nei casi in cui sia prevista la definizione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) nonché contestuale utilizzo di un soggetto esterno (punti II) e III) richiamati in apertura delle presenti istruzioni), le singole strutture regionali titolari partecipano comunque alla ripartizione della quota percentuale individuata, nella misura del 30%, in virtù della responsabilità redazionale dei suddetti criteri.

2) relativamente alla cella *riga e)/fase di progettazione*, nel caso di assenza della predisposizione del documento DOCFAP di cui alla lettera d), è previsto un incremento del 2% per la predisposizione del PFTE, in virtù degli ulteriori contenuti da prevedersi ai sensi del Codice;

3) relativamente alle celle riga e) e riga f)/fase di progettazione, nel caso di appalto integrato, ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato I.7 del Codice, è prevista una percentuale

maggiore (38%) per la riga e) (predisposizione del PFTE “rafforzato”) e conseguentemente la percentuale minima per la predisposizione del PE (riga f)), la cui quota confluirà nel fondo di cui all’articolo 10 comma 3 lettera b);

REGIONE PIEMONTE

TAB. 2 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI

ATTIVITÀ	**Fase programmazione** *1%*	**Fase progettazione** *15% - 35%*	**Fase affidamento** *5% - 12%*	**Fase esecuzione** *45% - 79%*	***Totale 100%***
a) Responsabile unico del progetto (RUP)	**50% - 100%** da ripartire in base alla presenza di c)	**4% - 50%** da ripartire in base alla presenza di b) e c)	**6% - 97%** da ripartire in base alla presenza di b), c) ed e)	**10% - 30%** da ripartire in base alla presenza di b) e c)	
b) Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	/	**0% - 46%** da ripartire in base alla presenza di c)	**0% - 91%** da ripartire in base alla presenza di c) ed e)	**0% - 20%** da ripartire in base alla presenza di c)	
c) Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	**0% - 50%**	**0% - 46%** da ripartire in base alla presenza di b)	**0% - 91%** da ripartire in base alla presenza di b) ed e) di cui il 30% sempre riconosciuto alla struttura titolare, nel caso di gara "oepv", per la definizione dei criteri	**0% - 20%** da ripartire in base alla presenza di b)	
d) Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura ai sensi degli articoli 3 e 4 bis dell'allegato I.7 del Codice		**47%**			
e) Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			**0% - 91%** da ripartire in base alla presenza di b) e c)		
f) Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)				**10% - 47%** da ripartire in base alla presenza di g) e i)	
g) Collaboratori del direttore dell'esecuzione				**0%-37%**	
h) Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				**20%**	
i) Coordinamento dei flussi informativi		**1% - 3%** comprendente la redazione del Capitolato Informativo di cui all'articolo 41, comma 3, del Codice	**1% - 3%**	**1% - 3%**	
Totale	***100***	***100***	***100***	***100***	

REGIONE PIEMONTE

CRITERI APPLICATIVI

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Codice, l'attribuzione degli incentivi economici per gli affidamenti di servizi o forniture, è prevista esclusivamente nei casi in cui è nominato, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del Codice, quale direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto, un soggetto diverso dal RUP, nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato II.14, articolo 32.

In ottemperanza a quanto sopra, i coefficienti di riparto proposti nella soprastante tabella sono stati definiti sulla base dell'articolazione dell'ente Regione Piemonte e delle sue strutture organizzative coinvolte nella realizzazione di contratti di lavori pubblici mediante procedure di affidamento.

Le casistiche contemplate attualmente sono così descritte:

I) svolgimento diretto dell'intero ciclo dell'appalto da parte della struttura regionale titolare della procedura di affidamento;

II) ricorso al supporto dell'attuale settore Contratti per gli affidamenti sopra soglia, con possibile delega delle funzioni di Responsabile di Fase;

III) ricorso alla Società di Committenza Regionale (SCR) o ad altre centrali di committenza o soggetti aggregatori per la singola fase.

Pertanto per la sua corretta applicazione sul singolo appalto sarà necessario preventivamente individuare l'esatta ripartizione delle varie attività comprese per ciascuna fase nell'ambito della specifica situazione in essere, e poi procedere con la sua declinazione tra i diversi ruoli e relativi coefficienti percentuali proposti.

Inoltre, anche all'interno della medesima struttura/ufficio, in funzione dei ruoli presenti nel singolo appalto, come elencati dalla lettera a) alla lettera i), in corrispondenza di ciascuna fase dell'appalto (ovvero colonna), si dovrà indicare la percentuale attribuita al singolo ruolo, in coerenza con le attività effettivamente svolte dallo stesso, evitando sovrapposizioni di attività, relative alla medesima fase, tra ruoli diversi.

La tabella propone, nelle colonne, le 4 fasi previste dal Codice: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, nonché le relative attività/ruoli (declinati nelle singole righe) previsti quali funzioni incentivabili.

Per la corretta compilazione della tabella suddetta il Responsabile Unico di Progetto attua i seguenti step:

- Individuazione della/delle fase/fasi di interesse;

- individuazione dei valori percentuali attribuiti a ciascuna fase, nei limiti previsti da ciascuno dei range indicati, in modo da non superare il 100%; si precisa che in funzione della tipologia dell'appalto, la somma complessiva delle singole percentuali di fase potrebbe non raggiungere il 100%. In tal caso la differenza residuale confluirà nel fondo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);

- per ciascuna fase di interesse, individuazione delle attività, dei ruoli connessi e delle relative percentuali indicate nella singola cella della tabella; si precisa che il totale complessivo per la singola fase non può superare il 100%, ma potrebbe non raggiungerlo in funzione delle specifiche attività non eseguite direttamente dal personale. In tal caso la differenza residuale confluirà nel fondo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).

Con riferimento alle attività di cui alle righe a), b) e c), in coerenza con le previsioni normative, nella ripartizione dei coefficienti proposti in tabella, la figura del RUP (lettera a)) è sempre prevista, per qualsiasi fase: per tale motivo in ogni colonna di fase, in corrispondenza di ciascun ruolo di cui alle suddette righe, il valore percentuale assegnato dovrà tener conto della contemporanea presenza della figura del RUP medesimo.

Con riferimento alle attività di cui alle righe f) e g), in coerenza con le previsioni normative, nella ripartizione dei coefficienti proposti in tabella, per il ruolo del DEC (lettera f)) il valore percentuale assegnato prevede sempre un minimo (pari al 10%), mentre il valore massimo dovrà tener conto della contemporanea presenza della figura/delle figure di cui alla lettera g).

Si richiama l'attenzione sulla gestione delle seguenti casistiche:

1) relativamente alla cella *riga c)/fase di affidamento*, nei casi in cui sia prevista la definizione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) nonché contestuale utilizzo di un soggetto esterno (punti II) e III) richiamati in apertura delle presenti istruzioni), le singole strutture regionali titolari partecipano comunque alla ripartizione della quota percentuale individuata, nella misura del 30%, in virtù della responsabilità redazionale dei suddetti criteri;

2) La figura del coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator), di cui alla lettera i) potrà essere prevista dal RUP, in funzione della tipologia e del contenuto dell'affidamento, ai sensi dell'Allegato I.9 del Codice, qualora le attività previste afferiscano cespiti fisici che abbiano precedentemente adottato metodi e strumenti di gestione informativa digitale (GID) e non siano caratterizzati da natura meramente immateriale o costituiscano aggiornamenti tecnologici.

REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO III

Riduzioni dell'incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 12.

Incrementi tempi			Incrementi costi		
>10% e <=20%	Rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma	-5%	<50%	Rispetto al costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura aggiudicato nell'affidamento al netto del ribasso	0%
>20% e <=30%		-10%	50% e <=100%		-50%
>30% e <=50%		-30%			
>50% e <=70%		-50%			
>70% e <=100%		-60%			
>100% e <=200%		-80%	100% e <=200%		-80%
> 200%		-100%	>200%		-100%